



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎ +039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ☒ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ☒ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 07 DEL 23.02.2017

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO

(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

- OGGETTO:** Istanze di condono edilizio prot. com. n. 2258 e 2259 del 28.02.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa e locali accessori (cantina, deposito e lavanderia), sito in Barano d'Ischia alla via Testa e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 13 p.lle 69-110-629.
- DITTA:** Sig.ra CHIOCCA ESTER, nata a Barano d'Ischia (NA) il 15.04.1937.
Sig.ra DI MEGLIO ROSA, nata a Ischia (NA) il 05.01.1965.
- RICHIEDENTE:** Sig.ra DI MEGLIO ROSA, nata a Ischia (NA) il 05.01.1965 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Testa n. 28.
- UBICAZIONE:** località Testa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con nota prot. com. n. 2165 del 16.03.2012, la Sig.ra Rosa DI MEGLIO nata a Ischia (NA) il 05.01.1965, C.F.:DMGRSO65A45E329T e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Testa n. 28, nella qualità di proprietaria, provvedeva a richiedere l'esame delle istanze di condono edilizio avanzate ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2258 del 28.02.1995 dalla sig.ra Chiocca Ester (comproprietaria dell'epoca) e prot. com. n. 2259 del 28.02.1995 dalla sig.ra Di Meglio Rosa, e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia in località Testa consistenti nella **"...Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa e locali accessori (cantina, deposito e lavanderia), sito in Barano d'Ischia alla via Testa e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 13 p.lle 69-110-629..."**, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Benito Trani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 5388;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del Comune al n. 2165 del 16.03.2012, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Benito Trani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 5388, sono rappresentate le opere abusive relative a **"...Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa e locali accessori (cantina, deposito e lavanderia), sito in Barano d'Ischia alla via Testa e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 13 p.lla 69-110-629..."**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona P.I. "(Protezione Integrale)"** del vigente P.T.P. ed in **Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo, con scheda istruttoria del 12.07.2012, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto tra l'altro l'istanza procedibile;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 7, punto n. 7 del 19.07.2012** ha espresso il seguente parere: *".....omissis.... La commissione, vista la documentazione allegata all'istanza, rilevato che l'intervento ricade in zona di edilizia sparsa del protocollo di intesa, e che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 del predetto piano, con tipologie edilizie similari a quelle presenti nel contesto, esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica, in riferimento alle domande di condono edilizio prot. com. nn. 2258/95 e 2259/95omissis....."*;
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa* del 20.07.2012, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, Geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. n. 5579 del 30.07.2012, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato tra l'altro *"la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra la Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal Vigente P.T.P."*;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo della Soprintendenza per Napoli e Provincia in data 06.08.2012 prot. n. 13306;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota **prot. n° 21087 del 07.11.2012** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **14.11.2012** al n. **8164** comunicava: **"SI ESPRIME IL PARERE**

FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto di condono edilizio a condizione che:

- *prima del rilascio in sanatoria il Comune di Barano dovrà far pervenire a quest'Ufficio un progetto di riqualificazione;"*;
- **che** con nota prot. com. n. **9083 del 14.12.2012**, la **Sig.ra Rosa DI MEGLIO** come sopra generalizzata, provvedeva a trasmettere la documentazione inerente il Progetto di Riqualificazione come richiesto dalla Soprintendenza con nota **prot. n° 21087 del 07.11.2012** ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **14.11.2012 al n. 8164**;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 2, punto n. 3 del 06.02.2013** ha espresso il seguente parere: *".....omissis.... La commissione vista l'istanza presentata; visto il parere prot. 21087 del 7-9 novembre 2012 della Soprintendenza; Visto il Progetto di Riqualificazione e Completamento si esprime parere favorevoleomissis....."*;
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa* del 20.05.2013, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, Geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. n. 4076 del 21.05.2013, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato tra l'altro *"la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra le Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal Vigente P.T.P."*;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota **prot. n° 19631 del 09.07.2013** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **19.07.2013 al n. 5683** e indirizzata per conoscenza anche all'interessata, richiedeva una documentazione integrativa in quanto *"manca una adeguata relazione tecnica che spieghi gli interventi altrimenti comprensibili dai grafici, mancano tavole con le prove del colore. Mancano dei render con un adeguato intorno del fabbricato, in modo da compararlo con contesto circostante"*;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. n° **24781 del 13.10.2014** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **14.10.2014 al n. 6991**, indirizzata solo al Comune di Barano d'Ischia, sollecitava il Comune a provvedere all'inoltro della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n° **19631 del 09.07.2013** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **19.07.2013 al n. 5683**;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. n° **16082 del 02.10.2015** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **05.10.2015 al n. 6492**, indirizzata solo al Comune di Barano d'Ischia, disponeva *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 così come modificato dall'art. 14 della L. n. 15/2005, l'annullamento d'Ufficio del provvedimento del 07.11.2012 prot. n° 21087;"*;
- **che** con nota prot. com. n. **1603 del 15.03.2016**, la **Sig.ra Rosa DI MEGLIO** come sopra generalizzata, provvedeva a richiedere il riesame e la definizione delle domande di condono in oggetto, con allegato progetto di riqualificazione, con rilascio dei relativi permesso di costruire in sanatoria ed autorizzazione paesaggistica;
- **che** con nota prot. n. **5611 del 01.09.2016** il Responsabile del Settore V, Ing. Crescenzo Ungaro, provvedeva a trasmettere al MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta istanza prot. com. n. **1603 del 15.03.2016** unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data **14.09.2016** prot. n. **3377**;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota **prot. n° 7829 del 29.11.2016** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **01.12.2016 al n. 7598** comunicava tra l'altro: *"RIESAMINATA la documentazione pervenuta, in cui quest'Ufficio ritiene che non ci siano le ragioni per modificare il precedente parere positivo, CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con i caratteri tipologico-architettonici dominanti nella zona e non pare pertanto determinare alterazioni significative ai caratteri ambientali e paesaggistici del tessuto in cui si inserisce, quest'Ufficio relativamente agli aspetti attinenti e di competenza, ritiene di pronunciarsi esprimendo, **PARERE FAVOREVOLE** nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare. Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati. Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti"*, nonché *"Non si restituiscono copie della documentazione presentata, trattenendole agli atti di questo Ufficio presso il quale codesto Comune potrà ritirarle"*;

- **che** in data 21.12.2016 si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota prot. n. **5611 del 01.09.2016**;

RITENUTO:

- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. “...*Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...*”;
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n° 7829 del 29.11.2016** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **01.12.2016** al n. **7598**;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto “*Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*”;

R I L A S C I A
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

alla **Sig.ra Rosa DI MEGLIO** nata a Ischia (NA) il 05.01.1965, C.F.:DMGRSO65A45E329T e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Testa n. 28, per le opere consistenti nella “...**Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa e locali accessori (cantina, deposito e lavanderia), sito in Barano d'Ischia alla via Testa e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 13 p.lle 69-110-629...**” giuste istanze acquisite al prot. com. nn. 2258 e 2259 del 28.02.1995 come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n° 7829 del 29.11.2016** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **01.12.2016** al n. **7598** come di seguito riportato “**PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare**”.

“*Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati. Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti*”.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, limitatamente alle opere per le quali sussistono i presupposti previsti dalla Legge 47/85 e Legge 724/94, rimettendo al Responsabile del Settore V le relative verifiche anche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed

incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato **che ne abbia interesse**. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico
(geom. Mattia Florio)



Il Responsabile per il Paesaggio
(dott. arch. Ciro Liguori)

